

## DELIBERA DEL LIQUIDATORE

Oggetto : Ridenominazione in euro del capitale e delle quote sociali.

Il Liquidatore dottor Giorgio Kutufà delibera di ridenominare in euro, applicando il tasso fisso di conversione di L. 1936,27, il capitale sociale di L. 30.000.000 (trentamiloni) diviso in 30.000 quote da L. 1.000 (mille) nominali.

Non essendo presenti riserve da cui attingere per effettuare la conversione con arrotondamento per eccesso, si provvede all'arrotondamento per difetto ovvero la nuova quota viene ridenominata in euro per un valore di € 0,51. Di conseguenza il nuovo capitale sociale è pari a € 15.300,00 (quindicimilatrecento/00) e viene a determinarsi una riserva legale per € 193.70 (centonovantatremila/70).

Le quote sociali, dopo la rideterminazione in euro, passano per :

Kutufà Andrea da L. 3.018.000 a € 1539,18, con usufrutto legale su 1/3 della madre Maria Poggi, pari al 10,06% del capitale sociale

Kutufà Giorgio da L. 3.052.000 a € 1556,52, con usufrutto legale su 1/3 di € 1539,18 della madre Poggi Maria, pari al 10,17% del capitale sociale

Poggi Leonardo da L. 5.999.000 a € 3.059,49 pari al 19,99% del capitale sociale

Zalum Pier Antonio da L. 2.839.000 a € 1447,89 pari al 9,46% del capitale sociale

Zalum Paolo da L. 2.839.000 a € 1447,89 pari al 9,46% del capitale sociale

Zalum Giovanni Battista da L. 2.939.000 a € 1498,89 pari al 9,79% del capitale sociale

Zalum Giulia Maria da L. 2.271.000 a € 1158,21 pari al 7,57% del capitale sociale

Zalum Giuseppe da L. 2.271.000 a € 1158,21 pari al 7,57% del capitale sociale


Zalum Margherita da L. 2.272.000 a € 1158,72 pari al 7,57% del capitale sociale

Comune di Livorno da L. 1.250.000 a € 637,50 pari al 4,17% del capitale sociale

Azienda Sanitaria Locale n. 6 da L. 1.250.000 a € 637,50 pari al 4,17% del capitale sociale

Livorno, 31 dicembre 2001

Il Liquidatore  
Dott. Giorgio Kutufà



A seguito di detta delibera viene modificato lo Statuto Sociale il cui nuovo testo è :

## STATUTO SOCIALE

Art. 1) E' stata costituita una società a responsabilità limitata con denominazione sociale "S.I.P.I.C." Società Importatori Prodotti Ittici Conservati, società a responsabilità limitata.

Art. 2) La società ha sede in Livorno. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie, rappresentanze, depositi e di sopprimerli.

Art. 3) La società ha per oggetto l'industria, il commercio e la lavorazione dei pesci freschi, salati, all'olio, essiccati o comunque conservati e prodotti alimentari, nonché l'importazione e l'esportazione di qualsiasi prodotto.

Tale commercio potrà essere eseguito dalla società tanto in proprio, come in vista di rappresentante commissionaria, depositaria o mandataria dei soci e dei terzi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari attinenti direttamente all'oggetto sociale.

Potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma in altre società o imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio.

Gli amministratori e i soci in deroga a quanto dispongono gli artt. 2390 e 2487 c.c. sono autorizzati ad assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti per conto proprio o di terzi.

Art. 4) La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemiladieci e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 15.300,00 diviso in trentamila quote di 0,51 euro ciascuna e potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci, escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Le quote sociali sono trasferibili secondo le disposizioni vigenti del codice civile.

Art. 6) La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto di numero cinque membri eletti dall'assemblea generale dei soci e durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sarà necessaria la presenza di almeno tre amministratori.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza.

Il voto non può essere dato in rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 7) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società esclusi :

- l'acquisto di merci anche se rientranti nell'oggetto sociale;
- l'assunzione di mutui ipotecari;
- l'assunzione di contratti di rappresentanza;
- la locazione ultra biennale dei frigoriferi e degli immobili di proprietà sociale;
- la vendita di immobili di proprietà sociale e tutto quanto la legge riserva in modo inderogabile all'assemblea dei soci.

Art. 8) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di che all'art. 2364 del c.c.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto sociale e dell'atto di costituzione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.9) Le assemblee debbono essere convocate dal Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Libro Soci.

Nelle lettere saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Occorrendo una seconda convocazione in caso di mancanza di numero legale per la costituzione dell'assemblea si farà luogo ad un secondo invito con le medesime formalità sopra specificate.

Art. 10) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita ad un altro socio.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona che verrà designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario che può non essere socio.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le Assemblee potranno essere convocate anche in località diverse dalla sede sociale purchè in Toscana.

Art. 12) Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite quanto intervengono tanti soci che in proprio o per delegazione rappresentino almeno l'ottantadue per cento del capitale sociale.

Art.13) Le assemblee di seconda convocazione saranno valide con l'intervento della maggioranza di cui all'art. 12.

Art. 14) Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota da 0,51 euro di capitale.

Art. 15) Le assemblee ordinarie e straordinarie sia in prima che in seconda convocazione delibereranno col voto favorevole di tutti i soci, che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo quanto detto appresso:

occorrono maggioranze speciali per le seguenti deliberazioni :

- a) il voto favorevole dell'ottantadue per cento del capitale sociale presente o rappresentato per l'acquisto di muri, la proroga, lo scioglimento anticipato, la messa in liquidazione della società e relativi provvedimenti, la modifica dello Statuto Sociale, l'assunzione di mutui ipotecari, l'assunzione di contratti di rappresentanza, la locazione ultrabiennale dei frigoriferi e degli immobili di proprietà sociale;
- b) il voto favorevole del cinquantuno per cento del capitale sociale presente o rappresentato per la vendita degli immobili sociali in tutto o in parte.

Nel caso di delibera di vendita di tutti o parte degli immobili sociali è riservato ai soci dissenzienti il diritto di opzione per l'acquisto degli immobili stessi alle medesime condizioni deliberate dall'assemblea per la vendita.

Il diritto d'opzione del socio dissenziente dovrà essere esercitato nel termine di tre giorni decorrenti dalla data dell'assemblea e significato alla società anche con semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alla società presso la sede sociale.

Il versamento del prezzo dovrà avvenire con la stessa rateizzazione e modalità offerte dal presunto acquirente, ma comunque il termine stesso non dovrà mai essere inferiore a giorni trenta.

Art. 16) Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

I verbali delle assemblee straordinarie sono sempre redatti dal notaio ma anche in questo caso devono essere trascritti sul libro dei verbali delle assemblee.

Art.17) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'uso della firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la firma sociale sarà devoluta a due qualunque dei Consiglieri congiuntamente.

La firma apposta da due consiglieri fa prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Art. 18) I soci avranno il diritto di recedere dalla società ai termini dell'art. 2437 del c.c. e senza alcun diritto di avviamento.

Art. 19) Le controversie tra soci e soci e tra soci e società riflettenti l'interpretazione del presente statuto sociale nonché ogni altra controversia in ordine ai rapporti derivanti dall'attività sociale esclusione fatta per le controversie di che agli artt. 2377 e 2379 del c.c. verranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri dei quali due nominati dalle parti e cioè uno per ciascuna parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Livorno.

Qualora le parti non provvedano alla nomina del proprio arbitro nel termine di sette giorni dalla richiesta di arbitrato anche la nomina dell'altro arbitro e degli altri arbitri di parte sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Livorno.

Gli arbitri giudicheranno entro sessanta giorni dalla nomina senza formalità di procedura ed inappellabilmente quali amichevoli compositori con la più ampia facoltà di istruttoria e di indagine.

Art. 20) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 luglio di ogni anno.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue : il cinque per cento alla riserva sociale, il rimanente ai soci in proporzione delle rispettive quote sociali, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni.

Art.21) Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri ed i compensi.

Art. 22) Per tutto quanto non è stato contemplato nel presente statuto saranno osservate le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.